RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 3

Organizzazione del Ministero e riordino degli enti vigilati

Con uno o piu' regolamenti governativi, da emanarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si pro- cede a definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero e riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra la partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie e l'elaborazione delle politiche nazionali. La tabella organica deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti di coordinamento del Ministero. Al personale risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme vigenti sulla mobilita'. Con i medesimi regolamenti il ruolo del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della marina mercantile sono ridotti in misura corrispondente alle unita' occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) soppressione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed istituzione del Comitato tecnico delle risorse agricole e alimentari, composto da non piu' di dieci esperti e scienziati nelle materie attinenti alle funzioni esercitate dal Ministero;

c) riordino in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306;

d) riordino, secondo criteri di economicita' e funzionalita', tenendo conto delle competenze di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, degli altri istituti ed enti di ricerca in campo agricolo, forestali e alimentare e degli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopprimendo gli enti le cui funzioni siano state attribuite

alle regioni, accorpando gli enti titolari con funzioni analoghe o affini, prevedendo indirizzi unitari per il loro funzionamento. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare, anche indipendentemente dai controlli di competenza di altri organi, la legittimita' e la regolarita' degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA. Per la tutela dell'ambiente il Ministero ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare apposita convenzione per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-competenze-regionali-e-statali-in-materia-393-1993/art-3-organizzazione-del-ministero-e-riordino-degli-enti-vigilati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it